

COMUNE DI ANCONA

OGGETTO: Concessione per la gestione dell'impianto sportivo denominato
"Tennis Pietralacroce" sito in Ancona in Via F.lli Zuccari ad Ancona (AN) –

CIG:

Con la presente corrispondenza da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

- Comune di Ancona, con Sede Istituzionale in Largo Maggio 1, Codice Fiscale e Partita IVA 00351040423, rappresentato dall' Ing. Vincenzo Moretti, nato a Camerino (MC) il 07/02/1967, P.O. del Settore Sport-Impianti Sportivi, il quale agisce per delega di firma da parte dell'Ing. Stefano Capannelli, nato a Cascina (Pisa) il 21 giugno 1967, C.F. CPNSFN67H21B950X, nella sua qualifica di Dirigente di Direzione LAVORI PUBBLICI E PROGRAMMAZIONE, GRANDI OPERE, RIQUALIFICAZIONE URBANA E SPORT, attribuita con il decreto sindacale del 14/11/2018 n. 46, in forza del combinato disposto dell'art. 107 comma tre lettera c) d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dell'art.28 del vigente statuto comunale e dell'art. 11 del vigente regolamento comunale dei contratti e domiciliato per l'ufficio in Ancona presso la Sede comunale, che interviene al presente contratto ed agisce non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Ancona, in seguito denominato "Comune"

E

- che interviene al presente contratto e agisce non in proprio bensì esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse di" (di seguito denominata "Associazione"), con sede in e partita I.V.A. , in qualità di

Presidente e rappresentante legale giusti poteri conferitigli dallo statuto.

Premesso:

-che con atto del Consiglio Comunale n.

è stata deliberata la concessione a terzi del servizio di gestione di alcuni impianti sportivi comunali, compreso l'impianto sportivo denominato "":

- ;

- che con determinazione dirigenziale n. del si è determinato l'affidamento della concessione della gestione del predetto impianto ai soggetti di cui al Regolamento della Regione Marche n. 4 del 7 agosto 2014 e al Regolamento comunale per l'uso e per la gestione degli impianti sportivi comunali, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 142 del 18 novembre 2010, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del d.lgs n. 50 del 14 aprile 2016, previa pubblicazione di bando per manifestazioni di interesse, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri di valutazione di cui al disciplinare di gara e al capitolato speciale di oneri;

- che con determinazione dirigenziale n. del sono state approvate le risultanze dei verbali di gara del prendendo atto della gara andata deserta per l'impianto sportivo "Tennis Pietralacroce" ;

- che con determinazione dirigenziale n. del sono state approvate le risultanze del verbali di gara e la concessione del predetto servizio è stata aggiudicata definitivamente all'Associazione che ha ottenuto il punteggio complessivo di ed ha offerto un ribasso del % sull'importo posto a base di gara;

	- che sussistono le condizioni per stipulare il contratto con l' Associazione	
	come da documentazione che si conserva agli atti della Direzione Sport;	
	-che il termine dilatorio per la stipula del contratto di cui all'art. 32, comma 9,	
	del d.lgs. 50/2016 e successive modificazioni, non si applica poiché	
	l'affidamento oggetto del presente contratto ricade nella fattispecie di cui	
	all'art. 36 comma 2, lett. b) del medesimo decreto;	
	-che la spesa a carico del Comune è stata finanziata mediante imputazione ai	
	competenti capitoli dei bilanci di previsione con determinazione dirigenziale	
	n. ;	
	-che il Comune ha pubblicato l'avviso di aggiudicazione della concessione,	
	come da documentazione conservata agli atti della Direzione Sport;	
	- che non occorre acquisire documentazione antimafia ai sensi dell'articolo	
	83, comma 3, lettera e) del D.lgs. n.159/2011;	
	Tutto ciò premesso, convengono e stipulano quanto segue:	
	Art.1 – Richiamo e valore della premessa e della documentazione di gara	
	Le Parti precisano che formano parte integrante e sostanziale del presente	
	contratto la premessa, i provvedimenti ivi richiamati, gli atti di gara e i	
	documenti prodotti dall'Associazione per la partecipazione alla gara.	
	Art.2 – Oggetto	
	Il Comune, come sopra rappresentato, affida all'Associazione che, accetta, per	
	sé e i suoi aventi causa senza riserva alcuna, la concessione della gestione	
	dell'impianto sportivo denominato “Tennis Pietralacroce” sito in Ancona ,	
	individuato e descritto all'articolo 1 del capitolato speciale d'oneri distinto al	
	catasto foglio .	
	Anche ai fini dell'art. 3, comma 5, della legge 136 del 2010 il Codice	

identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente:

CIG: .

Art. 3 – Disciplina della concessione - documentazione parte integrante del contratto.

La concessione è regolata dal presente contratto e dai sotto elencati documenti:

- Capitolato speciale d'oneri **e allegati**;

- Offerta tecnica presentata dall'associazione in sede di gara.

Il capitolato speciale d'oneri e l'offerta tecnica esibita dall'Associazione in sede di gara costituiscono parte integrante sostanziale del presente contratto.

Il Capitolato speciale d'oneri **e allegati** viene allegato al presente contratto sotto la lettera "A" mentre l'offerta tecnica viene conservata agli atti della Direzione Sport.

Art. 4 – Durata

La concessione decorre dal 1 maggio 2019 ed avrà scadenza al 31 luglio 2020.

E' escluso ogni tacito rinnovo.

Art. 5 – Canone di concessione – termini e modalità di pagamento.

Non previsto.

Art. 6 – Corrispettivo a favore dell'Associazione.

L'Associazione, ai sensi all'articolo 17 del capitolato speciale d'oneri, ha offerto il corrispettivo annuo di euro) oltre I.V.A., come da offerta economica che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorchè ad essa non materialmente allegata e viene conservata agli atti della Direzione Sport;

Tale corrispettivo andrà erogato secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 17 del capitolato speciale d'oneri.

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato mediante accredito sul conto corrente dedicato al presente contratto, già comunicato dall'Associazione al Comune, ai sensi dell'art.3, comma 7, Legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modificazioni ed integrazioni con nota datata 7 marzo 2016.

Art. 7- Obblighi dell'Associazione in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L' Associazione assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 Legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8 - Obblighi connessi al contratto ai sensi dell'art. 26 comma 3 del d. lgs n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente concessione non presenta rischi d'interferenza, pertanto non è necessario elaborare un documento di valutazione dei rischi come meglio specificato all'art. 22 del capitolato speciale d'oneri.

Qualora l'Associazione intenda effettuare lavori che ricadano negli artt. 90 e segg. del D.Lgs. 81/2008 dovrà conformarsi allo stesso a sua cura ed onere;

Conseguentemente alla mancanza di misure da adottare per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, i costi per la sicurezza sono pari a zero. L' Associazione dovrà rispettare tutti gli obblighi relativi alla sicurezza sul lavoro, sulla tutela, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori come indicato nel capitolato speciale di oneri.

	Art. 9 – Responsabilità dell'Associazione e obblighi assicurativi	
	Per le responsabilità dell'Associazione si rinvia all'articolo 13 dell'allegato	
	capitolato speciale di oneri .	
	L'Associazione, in attuazione dell'articolo 14 del capitolato speciale d'oneri	
	ha prodotto le seguenti polizze assicurative: _____	
	polizza di responsabilità civile n.	
	polizza incendio n. .	
	La suddetta documentazione viene conservata agli atti della Direzione Sport.	
	L'Associazione è tenuta a presentare, su richiesta del Comune - Direzione	
	Sport le quietanze di pagamento dei premi assicurativi successivi.	
	Art. 10 – Penali	
	Per le penali si fa rinvio all'articolo 25 dell'allegato capitolato speciale	
	d'oneri.	
	Art.11 – Cauzione	
	L' Associazione in ottemperanza all'articolo 24 del capitolato speciale d'oneri	
	ha prestato garanzia fideiussoria per l'importo di euro (2.500,00) mediante	
	polizza fideiussoria n. emessa in data dalla Detta polizza	
	fideiussoria viene conservata agli atti della Direzione Sport.	
	Art.12 - Controversie	
	Eventuali controversie derivanti dal presente contratto saranno devolute alla	
	competenza del Foro di Ancona.	
	Art. 13 – Dichiarazione ex art. 26, comma 3-bis, Legge 23 dicembre 1999 n.	
	488.	
	Il Dirigente Sport, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, della legge 23 dicembre	
	1999 n. 488, dà atto che l'affidamento in concessione del servizio oggetto del	

presente contratto avviene nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 26 comma 3 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni, 1 comma 1 del decreto legge n. 95/2012 - convertito con modificazioni in legge n. 135/2012 – art. 1 comma 449 della legge n. 296/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 14 – Recesso del Comune per sopravvenuta disponibilità convenzioni Consip

Il Comune, ai sensi dell'art. 1 comma 13 del d.lgs n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto previa comunicazione e con un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni, qualora relativamente al servizio di cui al precedente art. accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle offerte e il concessionario non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità ad esse.

In caso di recesso verranno pagate all'Associazione le prestazioni già eseguite oltre il 10% (dieci per cento) di quelle non ancora eseguite.

Art. 15 - Estensione degli obblighi di condotta previsti per i dipendenti Pubblici.

L' Associazione prende atto dell'esistenza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con d.p.r. n. 62 del 16 aprile 2013 e del codice di comportamento integrativo del Comune di Ancona di cui dichiara di aver preso piena conoscenza sul sito internet dell'Ente – sezione amministrazione trasparente sottosezione atti generali - e si obbliga a far osservare (laddove compatibile) al proprio personale e ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta

	in essi previsti.	
	Art. 16 - Clausola risolutiva espressa	
	Si conviene che il Comune, fatto salvo il risarcimento del danno, potrà risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, senza obbligo di previa costituzione in mora o altra formalità, previa dichiarazione da comunicarsi tramite pec all'Associazione nei seguenti casi:	
	a) mancato rispetto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con d.p.r. n. 62 del 16/04/2013 e del codice di comportamento adottato dal Comune di Ancona con deliberazione della Giunta comunale n.419 del 30 dicembre 2013;	
	b) mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ;	
	Art. 17 - Assenza di cause interdittive ex art. 53, comma 16 – ter , del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165	
	Ai sensi dell'art. 53, comma 16 – ter , del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni, l' Associazione come sopra rappresentata, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, a ex dipendenti del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, negli ultimi tre anni di servizio, per conto dell'Ente nei confronti del Concessionario medesimo.	
	Art. 18 - Assenza di cause ostantive alla stipula	
	Il Funzionario P.O. Ing. Vincenzo Moretti, che sottoscrive il presente	

	contratto in rappresentanza del Comune, su delega del Dirigente della	
	Direzione Lavori, Programmazione Grandi Opere, Riqualificazione Urbana,	
	Sport Ing. Stefano Capannelli dà atto, rendendo al riguardo dichiarazioni	
	sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. n. 445/00 e s.m.i.,	
	che nei suoi confronti relativamente alla procedura in oggetto:	
	- non ricorre una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale di cui	
	all'art. 6 bis della legge 241/90 e successive modificazioni, all'art. 6 del d.p.r.	
	62/2013 e all'art. 6 del codice di comportamento del Comune di Ancona;	
	- non ricorrono obblighi di astensione di cui all'art. 7 del d.p.r. 62/2013 e	
	all'art. 7 del codice di comportamento del Comune di Ancona;	
	- non ricorrono le condizioni di astensione di cui all'art. 14 del d.p.r. n.	
	62/2013 e all'art. 18, commi 1 e 5, del citato codice di comportamento del	
	Comune di Ancona, né le situazioni e i comportamenti ivi indicati;	
	- non ricorrono le condizioni ostative previste dall'articolo 35 bis del d.lgs	
	165/2001 e successive modificazioni.	
	Art.19 – Privacy	
	I dati contenuti nel presente contratto, ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003	
	n.196, saranno trattati dal Comune anche con strumenti informatici	
	unicamente per lo svolgimento degli adempimenti di istituto, di legge e di	
	regolamento correlati al contratto ed alla gestione amministrativa e contabile	
	del rapporto contrattuale. L'Associazione dichiara di aver ricevuto la	
	informativa di cui all'art.13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196.	
	Ancona, Vincenzo Moretti (firmato digitalmente)	